



# Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2021/0181 del 20/04/2021 volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di "Accordo ex art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) in materia di controlli a distanza: utilizzo delle bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Polizia Locale", sottoscritta in data 24/03/2021 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 118 del 16/04/2021, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

**il giorno 28 aprile 2021**

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

nella persona del Capo Settore Risorse Umane, dott.ssa Sonia Furlan

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

Maurizio Gallo FP CGIC  
Donato Gallo FP CGIC  
Giovanni Gallo FP CGIC  
Giovanni Gallo FP CGIC  
Giovanni Gallo FP CGIC

ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70  
(STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA:  
UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro";
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;

RILEVATO che tra i compiti della Polizia Locale del Comune di Padova rientra anche l'esecuzione di attività in collaborazione con le Forze dell'Ordine in tema di "governance" del Territorio in occasione di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo oltre al dovuto accertamento di reati e violazioni di norme e codici in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

In tale ambito la videosorveglianza costituisce un valido deterrente ed ausilio preventivo alla commissione di reati contro il patrimonio o la persona. L'uso di dispositivi di videoregistrazione indossabili (BodyCam) viene considerato, in aggiunta al sistema fisso di videosorveglianza cittadina, una estensione delle capacità di acquisizione di atti e fatti a supporto dell'azione di controllo propria del Comando di Polizia Locale;

DATO atto che la delegazione di parte pubblica e la RSU si sono incontrate in data 19/02 e 10/03 u.s. per analizzare il "Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam (telecamere a bordo uomo)" predisposto dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, relativamente agli aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

le parti CONVENGONO quanto segue:

**Art. 1**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- il ricorso all'uso di telecamere indossabili è una esigenza sentita dal personale operativo del Comando di Polizia Locale e dall'Amministrazione Comunale quale deterrente ad azioni lesive personali (rischio aggressione) che possano causare anche infortuni sul lavoro;
- la videocamera indossabile (BodyCam) integra la dotazione personale di ciascun operatore di polizia locale e può essere assegnata in via continuativa o occasionale, esclusivamente per esigenze di servizio;
- la finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Comando di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio;

- il trattamento delle immagini originate dai dispositivi indossabili può ritenersi necessario per l'attività di polizia giudiziaria, anche in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e comunque in occasione di accertamento di reati, solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (rif.: articolo 5 D.Lgs.18 maggio 2018 n. 51).

## Art. 2

La raccolta/conservazione/accesso dei dati, avverrà con le modalità di seguito descritte:

### > Dati Raccolti

L'Amministrazione Comunale predilige le telecamere munite di memoria interna e non collegabili in rete (con normali connessioni LAN, USB Type C ecc), che garantiscano la inalterabilità del dato, la criptazione dello stesso, la conservazione esclusiva sul territorio nazionale dei dati (principio della territorialità), e che impediscano – in caso di aggressione o di furto delle stesse - la manipolazione ed uso da parte di soggetti non autorizzati privi delle chiavi di accesso.

L'attivazione delle videocamere indossabili (BodyCam) è esclusivamente finalizzata a corollario di attività di documentazione di illeciti penali, consumati o tentati, nell'immediatezza dei fatti, in maniera, dunque, non sistematica e nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, adeguatezza e necessità del trattamento, in relazione alle finalità da perseguire.

L'operatore di polizia locale nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 primo comma C.P.P. attiva autonomamente, secondo le modalità previste per il dispositivo in dotazione, il sistema di registrazione in relazione all'evolversi di scenari che presuppongano criticità.

### > Accessibilità dei dati

Solo gli Agenti e Ufficiali di P.G. appartenenti al Nucleo Servizi Informatici Telefonici e Videosorveglianza sono autorizzati a prendere visione del materiale videoregistrato a seguito della comunicazione effettuata dall'operatore di polizia locale che darà notizia delle eventuali riprese effettuate all'Ufficiale in servizio presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza e ne darà conto nella relazione di servizio;

Verificato che le immagini raccolte riguardino effettivamente fatti riconducibili alla attività di P.G., gli autorizzati possono dare corso all'estrazione. Questa attività deve essere tracciata mediante compilazione di apposita registrazione che verrà conservata con le medesime garanzie e modalità previste dall'Amministrazione Comunale per la custodia dei documenti classificati riservati.

In casi eccezionali di urgenza, qualora fossero fisicamente assenti gli operatori autorizzati, il Responsabile del trattamento (il Comandante), o un suo delegato, forniscono al Vicecomandante ed al Responsabile del Reparto Coordinamento Operativo le credenziali di accesso al programma ed al pc-server in cui sono memorizzate le immagini per consentirne l'estrazione.

Specifiche credenziali vengono altresì fornite al Service Esterno individuato per interventi ordinari e straordinari di carattere manutentivo ovvero per irripetibile estrazione di dati in caso di guasto del sistema. Tale attività deve essere documentata.

### > Conservazione ed integrità dei dati

Le registrazioni audio e video, conservate in forma cifrata nel Server locale o presso un data center certificato, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di 7 giorni, fatte salve le eventuali esigenze di polizia giudiziaria.

Il Server di sistema è appositamente realizzato su infrastruttura non collegata con la intranet o la extranet (riconducibile all'Amministrazione). Il Server dedicato è ubicato presso la Sala Operativa della Polizia Locale in apposito locale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Reg. UE 679/16.



### **Art. 3**

Titolare, responsabili e autorizzati del trattamento:

Il Comune di Padova nella persona del Sindaco pro-tempore è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle videocamere indossabili (BodyCam).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Padova assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati (cfr.: art.28 del Reg. UE 679/16), e su di esso incombono i doveri di integrità, vigilanza e salvaguardia del dato (rif.: art.32 del Reg. UE 679/16).

Solo gli appartenenti al Nucleo Servizi Informatici Telefonici e Videosorveglianza con profilo di vigilanza ed i responsabili del Reparto Coordinamento Operativo, debitamente formati ed informati in tema di trattamento dei dati, vengono nominati dal Responsabile del trattamento come Autorizzati al trattamento dei dati personali originati tramite le videocamere indossabili (BodyCam).

Nell'eventualità di affidamento all'esterno di analisi ed elaborazioni dei dati, caratterizzati da irripetibilità, nonché nei casi di gestione di specifica banca dati (attività di custodia e backup), il Titolare, ovvero il Responsabile del trattamento nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali, provvede a contrattualizzare il soggetto individuato (Service esterno) ai sensi dell'art.28 del Reg.UE 679/16 quale altro Responsabile del trattamento dei dati. In considerazione della tipologia di dati trattati, unitamente alla possibilità di violazione o perdita degli stessi, il Service esterno, qualora contrattualizzato, deve essere in possesso della Certificazione ISO 27.001.

### **Art. 4**

Norma di rinvio: per eventuali ulteriori aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si fa riferimento a quanto indicato nel "Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam (telecamere a bordo uomo)" nella versione condivisa nell'incontro del 10/03/2021.